



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 56 DEL 06/04/2010

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. 4640

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LARIO RETI HOLDING SPA PER LA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA/DEPURAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSNAGO

L'anno **duemiladieci**, addì **sei** del mese di **aprile** alle ore **18.30**, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
NO

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. **DOTT. PAOLO STRINA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LARIO RETI HOLDING SPA PER LA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA/DEPURAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSNAGO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si ritiene necessario regolare i rapporti con la società Lario Reti Holding S.p.A. di Lecco, ente gestore dei servizi di acqua e depurazione per conto del Comune di Osnago, in merito alle modalità di riscossione e di fatturazione della tariffa del servizio di fognatura/depurazione, così come previsto dall'art. 15, comma 3, della Legge 36/94: "*Con apposita convenzione, ..., sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione*";

Dato atto che l'articolo 15 L. 36/94 prevede inoltre che: "*...la tariffa riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato ... qualora il servizio si gestito separatamente per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro 30 giorni dalla riscossione*"

Vista l'allegata bozza di convenzione tra il Comune di Osnago e la Società Lario Reti Holding S.p.A. di Lecco, per la riscossione del corrispettivo del servizio di fognatura/depurazione nel territorio del Comune di Osnago, che disciplina i reciproci obblighi;

Rilevato che:

- a titolo di contributo alle spese per le prestazioni svolte da Lario Reti Holding relativamente alla fatturazione ed incasso, il Comune riconosce un valore forfettario pari al 2% dell'importo annuale della tariffa di depurazione/fognatura + Iva, soggetto a indicizzazione;
- la convenzione avrà la durata di 1 anno decorrente dal giorno della sottoscrizione, salvo che nel frattempo non intervenga diversa normativa di legge o vengano introdotte nuove tecnologie o una nuova organizzazione del soggetto che gestisce il servizio idrico integrato;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Settore n. 1 Dott.ssa Barbara Massironi per sottoscrivere la suddetta convenzione e provvedere agli adempimenti conseguenti;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione con Società Lario Reti Holding S.p.A. di Lecco, per la riscossione del corrispettivo del servizio di fognatura/depurazione nel territorio del Comune di Osnago, composto da n. 12 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore n. 1 Dott.ssa Barbara Massironi per sottoscrivere la suddetta convenzione e provvedere agli adempimenti conseguenti;
3. Di dare atto che le risorse necessarie al pagamento del compenso previsto per fatturazione ed incasso, pari al 2% dell'importo annuale della tariffa di depurazione/fognatura + Iva, dovranno essere stanziare con apposita variazione di bilancio;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LARIO RETI HOLDING SPA PER LA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA/DEPURAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSNAGO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 6.4.2010




IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Lario reti holding S.p.A.

Direzione e Uffici: Via Fiandra, n°13 - 23900 Lecco - Tel. 0341-359.111 - Fax 0341-469.870 - Pronto intervento Tel. 800-550.444
Capitale Sociale € 30.000.000 int.vers. - Codice Fiscale - Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n°03119540130
Sito web: www.larioreti.it - E-mail: info@larioreti.it

Lecco, 11 marzo 2010
Prot.n°02335
Cai/cai
DAG,dei,raf,ei-rgc



Spett.le
Comune di Osnago
Via Rimembranze, 3
23875 OSNAGO LC

c.a. Signor Sindaco

Anticipo via fax 039 9529926

Oggetto: Canoni fognatura.


Egr. Signor Sindaco,

con riferimento agli accordi intercorsi con l'Ing. Proserpio, La informo che stiamo provvedendo al pagamento della fattura n. 6/VARIE del 11.09.2009 pari a 68.575,28 Euro.

Allo stesso tempo alleghiamo bozza della convenzione per il servizio in oggetto, con la quale vengono disciplinati i reciproci obblighi.

Rimaniamo in attesa di Vs. eventuali osservazioni da recepire nel documento trasmesso.

Cordiali saluti.

La Direzione Lrh S.p.A.
Dot. Vincenzo Lombardo


All.to: bozza convenzione per la riscossione del corrispettivo servizio fognatura.

SEDI OPERATIVE:

LECCO: Via Fiandra, n°13 - 23900 Lecco - Tel. 0341-359.111 - Fax 0341- 469.870
MERATE: Via Cerri, n°51 - 23807 Merate (Lc) - Tel. 039-999.591 - Fax 039-999.5946
PEREGO: Via Statale, n°43 - 23888 Perago (Lc) - Tel. 039-57.204 - Fax 039-531.1044
VALMADRERA: Via Rio Torio, n°35 - 23868 Valmadrera (Lc) - Tel. 0341-204.311 - Fax 0341-204.333



SINCERT

**CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI
FOGNATURA/DEPURAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI**

Tra

Lario Reti Holding S.p.A. (di seguito e per brevità denominata "Lrh") con sede in Lecco, Via Fiandra n. 13, partita IVA n. 03119540130 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, Ing. Vittorio Proserpio, nato a Renate Veduggio (MI) il 21/09/1944 e domiciliato, per la carica ricoperta ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda in Lecco, Via Fiandra n. 13

e

Comune/Società (di seguito e per brevità denominata Comune/Società) con sede in, partita I.V.A., nella persona del suo legale rappresentantenato ail.....domiciliato per la carica ricoperta ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda

(Di seguito e per brevità denominate "Le parti")

Premesso che

- a. La presente convenzione viene stipulata dalle parti al fine di regolare i loro rapporti in merito alle modalità di riscossione e di fatturazione della tariffa del servizio di fognatura/depurazione, così come previsto dall'art. 15, comma 3', della L. 36/94: *"Con apposita convenzione, ..., sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione"*;
- b. L'articolo 15 L. 36/1994 prevede, inoltre, che: *"... la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro 30 giorni dalla riscossione"*.
- c. Il Comune/Società è titolare della gestione del servizio di fognatura/depurazione nel territorio del Comune di _____;
- d. Lario Reti Holding in forza di contratto di affidamento, gestisce i soli servizi di acqua e depurazione, provvedendo alla emissione delle bollette e alla loro riscossione per conto del Comune/Società della tariffa di fognatura/depurazione in tale territorio;

- e. Lario Reti Holding provvede quindi, in ossequio a quanto disposto dalla L. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni, alla riscossione della tariffa di fognatura/depurazione.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e ne hanno determinato il consenso.

2. Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto esclusivamente:

- le modalità di riscossione del corrispettivo dei servizi di fognatura/depurazione da parte di Lrh nei confronti degli utenti serviti nel territorio del Comune/Società, ed il successivo pagamento della tariffa di fognatura/depurazione riscossa al Comune/Società;
- la determinazione e le modalità di pagamento del contributo dovuto dal Comune/Società a Lrh per le spese di fatturazione e riscossione del corrispettivo dei servizi di fognatura/depurazione.

3. Oneri a carico di Lrh

Lrh, quale gestore del servizio idrico si obbliga:

- I. effettuare le rilevazioni dei consumi dell'acqua potabile, utilizzati anche per la fatturazione dei servizi di fognatura e depurazione almeno due volte all'anno;
- II. a fatturare all'utenza da essa servita, sulla base delle utenze attualmente allacciate all'acquedotto soggette a tariffa di fognatura/depurazione, nonché delle utenze future che verranno allacciate a tale acquedotto, unitamente agli importi relativi ai consumi d'acqua, la quota di tariffa relativa al "*corrispettivo dei servizi di fognatura/depurazione*". La fatturazione all'utenza avverrà con cadenza quadrimestrale;
- III. riscuotere la quota di tariffa relativa al "*corrispettivo dei servizi di fognatura/depurazione*";
- IV. corrispondere al Comune/Società l'importo della tariffa relativa al servizio di fognatura/depurazione riscosso.

Lrh si impegna a comunicare al Comune/Società, i seguenti dati:

A) Prospetto mensile, riepilogativo delle fatturazioni emesse:

- Il numero progressivo delle fatture ed il periodo di consumo;
- La data di emissione delle fatturazioni;
- La data di scadenza delle fatturazioni;
- La quota di tariffa applicata;
- I volumi fatturati;
- Gli importi fatturati
- L'aliquota IVA applicata ed eventuali esclusioni;
- Importo della tariffa di fognatura/depurazione incassata;

- -Gli importi di competenza della tariffa di depurazione/fognatura da ritenersi "Insoluto" e quelli "inesigibili"; così come definito all'articolo 5 (insoluti).

Tale prospetto sarà trasmesso mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Il Comune/Società si obbliga ad emettere, sulla base delle anzidette comunicazioni, regolare fattura a Lrh, con la dicitura "**I.V.A. ad esigibilità immediata**", relativamente all'importo incassato nel mese di riferimento, che saranno liquidare a 60 giorni fine mese data ricevimento fattura.

B) Comunicazioni annuali di Lrh, relative all'utenza del servizio di depurazione:

- I. Una volta l'anno, a richiesta del Comune/Società, per ogni utente, Lrh s'impegna a comunicare:
 - I consumi relativi dell'anno;
 - L'assoggettamento o meno al canone di fognatura e depurazione e se assoggettato, la natura civile o produttiva dello scarico (o codice relativo).
- II. Entro il 15 del mese di febbraio di ogni anno, Lrh comunicherà al Comune/Società:
 - L'elenco delle bollette emesse e non riscosse alla data del 31/12 dell'anno precedente, nonché i relativi importi.

Lrh provvederà all'addebito degli interessi di ritardato pagamento per i corrispettivi di fognatura/depurazione.

4. Obblighi del Comune/Società

Il Comune/Società si obbliga:

- I. A comunicare a Lrh, la tariffa di fognatura/depurazione deliberata dagli organi competenti entro 20 giorni dall'esecutività della relativa delibera;
- II. A comunicare a Lrh eventuali utenze esenti dalla tariffa di fognatura/depurazione.

5. Contributo per le spese di incasso e pagamenti

A titolo di contributo alle spese per le prestazioni svolte da Lrh (relativamente alla fatturazione ed incasso), il Comune/Società riconosce un valore forfetario pari al 2% dell'importo annuale della tariffa di depurazione/fognatura + I.V.A.

Il compenso sarà fatturato in 2 rate (al 30/6 e 31/12) e liquidato, dietro presentazione del documento fiscale, a 60 giorni data fattura.

Il predetto contributo, riconosciuto a Lrh, comprende i costi sostenuti dalla stessa per la fatturazione e l'incasso della stessa, ivi compresi i costi del personale, dei materiali usati, di elaborazione e stampa delle bollette, di spedizione anche delle cartoline di autolettura, dei costi amministrativi generali e di controllo.

Il contributo sarà oggetto di indicizzazione all'inizio di ogni anno successivo a quello di sottoscrizione della presente convenzione. La rivalutazione avverrà sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

6. Insoluto

In caso di insolvenza dell'utenza, Lrh provvederà a darne puntuale comunicazione al comune.

Lrh provvederà quindi, con diligenza e tempestività, al recupero del credito secondo le proprie procedure organizzative, informando il Comune/Società del pagamento del credito o dell'inesigibilità dello stesso.

Al fine di agevolare le procedure di recupero del credito insoluto e per evitare che parte di questo possa divenire irrecuperabile, il Comune/Società autorizza Lrh a concedere autonomamente sospensioni e rateazioni di pagamento in favore degli utenti insolventi o morosi, rispetto all'importo totale della bolletta emessa.

Lrh, annualmente segnalerà al Comune/Società il totale dell'insoluto dell'anno precedente, evidenziando dettagliatamente il credito degli utenti morosi e l'ammontare dei crediti inesigibili e le procedure di recupero adottate.

Lrh provvederà a rimborsare al Comune/Società le somme insolute riscosse successivamente relativamente alla quota del "corrispettivo del servizio di depurazione/fognatura" indicando gli importi al punto 2.1.

Nel caso in cui il credito venga riscosso solo parzialmente, Lrh provvederà a ripartire l'incasso pro-quota tra i vari servizi (acqua potabile, fognatura, depurazione).

7. Penalità

Qualora Lrh non provveda a versare quanto definito all'art.3, il Comune/Società previo sollecito scritto, avrà diritto agli interessi legali maturati sull'importo da versare, relativamente ai giorni di ritardo nel versamento.

Parimenti, qualora il Comune/Società non provveda a versare quanto dovuto relativo al contributo per le spese di incasso definito all'art.5, Lrh, previo sollecito scritto, avrà diritto agli interessi legali maturati sull'importo da versare, calcolati sull'importo da versare per ogni giorno di ritardo nel versamento.

8. Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di 1 anno decorrente dal giorno della sottoscrizione, salvo che nel frattempo non intervenga diversa normativa di legge o vengano introdotte nuove tecnologie o una nuova organizzazione del soggetto che gestisce il servizio idrico integrato.

9. Proroga della convenzione

Qualora trenta giorni prima della scadenza della convenzione, non si siano verificate condizioni risolutive di cui all'articolo precedente, Lrh e il Comune/Società potranno proporre la proroga, per un ulteriore anno, con le modalità già concordate con il presente atto. Entro lo stesso termine, entrambe le parti potranno proporre eventuali modifiche da apportare alla convenzione.

10. Registrazione convenzione

Le parti convengono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e successive modificazioni, con oneri a carico di parte richiedente

11. Risoluzione delle controversie

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Per ogni controversia il foro esclusivamente competente è quello di Lecco.

12. Disposizioni finali

La presente convenzione è da intendersi estesa a tutti i Comuni/Società che aderiscono o aderiranno ad una delle due parti.

Li, _____

Lario Reti Holding S.p.A.
Il Presidente

Comune /Società....

....

...

Li, _____

Lario Reti Holding S.p.A.
Il Presidente

Comune/Società

....




COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina




IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

Renda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

216...

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal - 8 APR 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

Renda

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Renda Dott.ssa Rosa

Renda